

SETTORE

IVA

PRIME REGOLE PER LA “LOTTERIA DEGLI SCONTRINI”

RIFERIMENTI

- **Art. 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232/2016**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 31.10.2019**
- **Parere Garante Privacy 31.10.2019**

IN SINTESI

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha reso note le regole tecniche per consentire ai registratori telematici di trasmettere, a decorrere dall'1.1.2020, i dati delle operazioni per le quali i clienti intendono partecipare alla c.d. "lotteria degli scontrini".

Entro il 2019 i registratori dovranno essere configurati per poter acquisire il "codice lotteria" comunicato, dal singolo acquirente "privato", al momento dell'effettuazione dell'operazione.

A carico dell'esercente che rifiuta ovvero non trasmette i dati della singola operazione è prevista l'applicazione di una specifica sanzione.

Nell'ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio degli scontrini elettronici (documento commerciale), l'art. 1, commi da 540 a 544, Finanziaria 2017 ha introdotto, a decorrere dal 2018, la c.d. "lotteria degli scontrini", ossia la possibilità da parte dei contribuenti, **persone fisiche** residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni / servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa / lavoro autonomo, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate di **partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale**.



La partecipazione all'estrazione è consentita **anche per gli acquisti "privati" documentati da fattura**, i cui dati sono trasmessi telematicamente dall'esercente all'Agenzia delle Entrate.

Nelle more dell'attuazione di tale disposizione è stato previsto un periodo sperimentale, dall'1.3.2017, limitatamente agli acquisti effettuati utilizzando strumenti che consentono il pagamento con carta di debito / credito. La decorrenza di tale periodo è stata prorogata all'1.11.2017 ad opera del DL n. 244/2017.

Con l'art. 18, DL n. 119/2018:

- la previsione di un periodo sperimentale è stata **soppressa**;
- l'operatività della lotteria è stata posticipata, prevedendone l'**avvio dalle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020**;
- la possibilità di partecipare alle estrazioni è stata limitata alle **persone fisiche maggiorenni**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31.10.2019, ha individuato le regole tecniche al fine di consentire ai registratori telematici di trasmettere i dati delle singole operazioni, effettuate dall'1.1.2020, necessari per la partecipazione alla lotteria.

ADEMPIMENTI DELL'ACQUIRENTE / COMMITTENTE

Per effetto di quanto stabilito dal citato comma 540, la persona fisica (maggiorenne) che intende partecipare alla lotteria degli scontrini deve **manifestare la propria volontà** comunicando al cedente / prestatore il proprio codice fiscale.

Al fine di soddisfare le esigenze di protezione dei dati personali, l'Agenzia, sentito il Garante della Privacy, nell'ambito del recente Provvedimento ha previsto che, in luogo del codice fiscale, il **contribuente comunichi il "codice lotteria"**, che sarà rilasciato dal **Portale Lotteria** accessibile dal sito Internet della stessa Agenzia delle Entrate.

Come evidenziato dal Garante nel Parere 31.10.2019, n. 197 formulato, a seguito di specifica richiesta dell'Agenzia, sullo schema del Provvedimento in esame,



"l'utilizzo del codice lotteria costituisce un'efficace misura di garanzia, fermo restando che i dati oggetto di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, seppure sottoposti a pseudonimizzazione, debbono essere considerati come dati personali in quanto rappresentano informazioni su persone fisiche identificabili".

ADEMPIMENTI DEL CEDENTE / PRESTATORE

Il cedente / prestatore, al fine di consentire al proprio cliente di poter partecipare alla "lotteria degli scontrini", deve disporre di un registratore telematico in grado, anche mediante lettura ottica, di **acquisire il "codice lotteria"**, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell'operazione commerciale, corrispondente con quello di effettuazione dell'operazione.

In particolare, sulla base di quanto stabilito dal citato Provvedimento 31.10.2019, la **configurazione del registratore** deve intervenire **entro il 31.12.2019**.



Fino al 30.6.2020 i registratori telematici utilizzati dai **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**, quali ad esempio le farmacie, non possono trasmettere i dati necessari per la partecipazione alla lotteria. Ciò, come precisato nelle Motivazioni del Provvedimento in esame, *"al fine di individuare soluzioni tecniche che possono rispettare le previsioni del regolamento UE n. 2016/679"* in materia di protezione dei dati personali.

Tali soggetti, per *"effettuare un trattamento non eccedente rispetto alle finalità della norma"* nonché per evitare di incorrere in eventuali violazioni della Privacy, **"non acquisiscono il codice lotteria dei clienti"**.

DATI DA TRASMETTERE

Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera il registratore telematico genera un file xml, secondo lo specifico tracciato allegato al citato Provvedimento, contenente esclusivamente i dati degli scontrini riportanti il codice lotteria.

In particolare devono essere trasmessi, tramite un apposito servizio "lotteria / corrispettivi" in modalità "API-REST" su canale cifrato esclusivamente con protocollo TLS 1.2, i seguenti dati:

- denominazione del cedente / prestatore
- identificativo / progressivo completo del documento trasmesso
- identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
- data e ora del documento
- importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato
- codice lotteria del cliente

L'esercente deve comunicare all'Agenzia **anche l'eventuale operazione di reso / annullo**, relativo ai documenti commerciali "madre" con codice lotteria precedentemente trasmessi al sistema Lotteria.

Il servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alla partecipazione alla lotteria potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato "IN_SERVIZIO", impostato con la prima trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Di conseguenza, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è quello relativo all'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo stato); successivamente possono essere effettuate le trasmissioni dei documenti commerciali finalizzati alla lotteria.

Va evidenziato che:

- ciascun file xml può contenere da 1 a 100 documenti. Come evidenziato nel Provvedimento in esame



"la trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti dovrebbe avvenire a fronte della chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del sistema";

- il file trasmesso, dopo la fase di verifica, può essere accolto ovvero scartato. Anche qualora l'invio vada a buon fine il file può contenere segnalazioni riferite a uno o più documenti commerciali che saranno esclusi dalla lotteria.

SANZIONI

Il DL n. 124/2019 ha previsto la **sanzione da € 100 a € 500 in capo all'esercente** che al momento dell'acquisto:

- **rifiuta** il codice lotteria del contribuente; ovvero
- **non trasmette** all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.



Non è applicabile il c.d. "cumulo giuridico" ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Di conseguenza l'esercente sarà sanzionato, senza riduzioni, per ogni comportamento illegittimo posto in essere anche se compiuto in tempi diversi.

Fino al 30.6.2020 la sanzione non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante il registratore di cassa già in uso (sugli scontrini fiscali non è possibile indicare il codice fiscale del contribuente) ovvero ricevuta fiscale.


PREMI

I premi attribuiti, a seguito dell'estrazione, ai partecipanti alla "lotteria degli scontrini", saranno individuati con un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Va evidenziato che, per effetto di quanto stabilito dall'art. 19, DL n. 124/2019, con tale Provvedimento saranno altresì istituiti **premi speciali**, attribuiti a seguito di estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, a favore dei **soggetti che effettuano operazioni utilizzando strumenti di pagamento elettronico**.



I premi **non concorrono alla formazione del reddito del percipiente** per l'intero ammontare corrisposto nell'anno e *"non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale"*.



Va evidenziato che saranno attribuiti **premi anche agli esercenti** che hanno certificato le cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite la memorizzazione elettronica / invio telematico dei corrispettivi.

